

proposta di legge n. 277

a iniziativa del Consigliere Solazzi

presentata in data 10 dicembre 2012

—————

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23 “DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI”
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174,
CONVERTITO IN LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213**

—————

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si provvede all'attuazione nella nostra regione delle disposizioni previste dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213 in materia di trattamento economico dei Consiglieri e dei componenti della Giunta.

Come è noto il d.l. 174/2012 ha introdotto diverse misure rivolte al contenimento delle spese di funzionamento delle istituzioni regionali, ivi incluse quelle oggetto della presente proposta di legge, che devono essere recepite dalle Regioni entro termini stringenti (23 dicembre 2012), per non incappare nelle sanzioni previste al capoverso del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge citato (riduzione dell'80 per cento dei trasferimenti erariali diversi da quelli relativi al servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale; ulteriore riduzione degli stessi trasferimenti per un importo corrispondente alla metà della spesa regionale 2013 relativa al trattamento economico dei Consiglieri ed Assessori).

Le disposizioni del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012, di cui la presente proposta rappresenta l'attuazione sono quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed n) e alla lettera a) di tale comma limitatamente a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (trattamento economico dei Consiglieri commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio – articolo 6, comma 7 della l.r. 23/1995, come modificato dalla presente proposta di legge).

Si fa presente che con la presente proposta di legge non si dà invece attuazione alle disposizioni del d.l. 174/2012 previste dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed m) per le seguenti motivazioni:

- per quanto riguarda la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, che stabilisce la necessità per le Regioni di prevedere la partecipazione gratuita dei consiglieri alle commissioni permanenti e speciali (escluse anche diarie, indennità di presenza e rimborsi spese) nulla è stato previsto nella presente proposta, in quanto già nel nostro ordinamento regionale non sono previsti compensi né rimborsi spese per la partecipazione dei consiglieri alle commissioni, sia permanenti che speciali;
- per quanto riguarda la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 (possibilità di corrispondere vitalizi a favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere o di assessore regionale solo se abbia-

no compiuto 66 anni di età e abbiano ricoperto tali cariche per almeno dieci anni) in quanto la Regione Marche con l.r. 27/2011 ha già provveduto ad abolire i vitalizi. E' infatti l'ultimo periodo della stessa lettera m) a prevedere la non applicazione delle disposizioni ivi contenute nel caso in cui le regioni abbiano abolito i vitalizi; l'abolizione dei vitalizi viene peraltro confermata nell'articolo 11, comma 4 della presente proposta di legge.

Passando quindi all'illustrazione della presente proposta di legge, con l'articolo 1 si procede all'attuazione di quanto previsto alla lettera b) dell'articolo 2 del comma 1 del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012.

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 di detto decreto, le Regioni devono definire l'importo dell'indennità di carica, dell'indennità di funzione e delle spese per l'esercizio del mandato dei consiglieri e dei componenti della Giunta in modo tale che non superino complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa. L'individuazione della Regione più virtuosa è effettuata dalla Conferenza Stato-Regioni entro il 10 dicembre, e, in mancanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Conferenza Stato-Regioni in data 30 ottobre 2012 ha individuato l'indice di virtuosità definendo gli importi massimi del trattamento economico nel modo seguente: euro 11.100 per i consiglieri regionali ed euro 13.800 per il Presidente della Giunta. Il trattamento economico dei consiglieri che ricoprono cariche di funzione diverse da quella di Presidente della Giunta, dovrà essere compreso tra i due valori indicati.

Quanto a questo aspetto la presente proposta di legge innanzitutto definisce quali sono le componenti del trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della Giunta, individuandole nell'indennità di carica, nell'indennità di funzione e nel rimborso spese per l'esercizio del mandato (articolo 1). Quest'ultima componente sostituisce la diaria e il rimborso chilometrico forfettario previsti dalla vigente normativa.

Inoltre in considerazione della ristrettezza dei termini entro cui le Regioni devono provvedere, all'articolo 1 della proposta si stabilisce che, fermi restando i limiti massimi del trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della Giunta stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni (euro 11.100 e 13.800), con successivo atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, sentito il parere favorevole della Conferenza dei presidenti dei gruppi (da adottarsi, ai sensi dell'articolo 11, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge), saranno stabilite le misure delle singole indennità e del rimborso spese predetto.

Si stabilisce inoltre che tale trattamento economico complessivo dei consiglieri e dei componenti della Giunta sarà omnicomprensivo, con esclusione dunque dei benefits attualmente previsti dalla normativa vigente (es. telepass e garage) e fatte comunque salve le polizze assicurative contro gli infortuni e contro i danni subiti dai mezzi di trasporto nell'esercizio del mandato, il cui regime viene confermato all'articolo 8 nella forma attualmente in vigore.

L'articolo 2 della proposta va a modificare il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 23/1995, ribadendo che la misura dell'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali sarà stabilita con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 1 (deliberazione dell'Ufficio di presidenza previo parere favorevole della Conferenza dei presidenti dei gruppi) e non più in una certa percentuale dell'indennità percepita dai componenti della Camera dei deputati, come era precedentemente previsto.

Analogamente all'articolo 4 si rinvia all'atto dell'Ufficio di presidenza la definizione dell'ammontare delle trattenute per il finanziamento dell'indennità di fine mandato e del vitalizio (solo fino al termine della IX legislatura) e agli articoli 5 e 7 la definizione rispettivamente delle indennità di funzione e del rimborso spese per l'esercizio del mandato, voce quest'ultima che supera e assorbe due istituti precedentemente previsti, la diaria e il rimborso forfettario delle spese di trasporto, consentendo il ristorno non solo delle spese per le trasferte relative all'attività istituzionale nella sede della Regione, ma anche di quelle che il consigliere sostiene per tutta l'attività connessa all'esercizio del mandato. Tale rimborso spese potrà articolarsi in una parte fissa ed in una variabile in relazione alla distanza tra comune di residenza e comune sede degli uffici. Nell'articolo 7 si conferma inoltre una disposizione già presente nella normativa vigente, quella cioè della decurtazione del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato in caso di mancata partecipazione alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni e dell'Ufficio di presidenza, sulla base di apposite disposizioni dell'Ufficio di presidenza stesso e della Giunta, già operanti nell'ordinamento regionale. Tale normativa rappresenta attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012, limitatamente a quanto previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 14, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Tornando in particolare all'ammontare dell'indennità di fine mandato con la presente proposta

di legge si recepisce il criterio di virtuosità definito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 6 dicembre 2012, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012. Tale criterio in realtà corrisponde a quello già previsto dalla nostra legge regionale 23/1995, che prevedeva che esso fosse calcolato sulla base di una mensilità dell'indennità di carica per ogni anno di mandato, per un massimo di dieci anni, e la presente proposta non fa che confermarlo.

All'articolo 9 della proposta, dunque, si modifica il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 23/1995, per precisare le modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato, confermandone la misura in una mensilità per ogni anno di mandato, per un massimo di dieci anni, ma stabilendosi che il valore della mensilità non corrisponde all'ultima mensilità percepita (come previsto dalla norma vigente), ma alla media degli importi sui quali è stata effettuata nel tempo la trattenuta, introducendo per tale via il sistema prorata. Sempre in tema di fine mandato l'articolo 10 della proposta corregge il meccanismo per la liquidazione delle anticipazioni di fine mandato, eliminando per coloro che avevano richiesto tale anticipazione le compensazioni già previste al momento della cessazione del mandato e prevedendo l'applicazione del nuovo sistema di calcolo sulla base della media, solo per il calcolo della parte dell'indennità di fine mandato ancora da corrispondersi a coloro che in via di anticipazione non avevano ancora raggiunto il limite massimo di una mensilità per dieci anni.

All'articolo 3 della proposta si dà attuazione alla lettera d) del medesimo comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012, sul divieto di cumulo tra indennità o emolumenti derivanti dalle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale. Per la verità tale divieto era già previsto nella l.r. 23/1995, si tratta ora solo di precisarlo, allineandolo nella formulazione alla normativa del d.l. 174/2012 inserendo altresì che il titolare debba optare per uno solo degli emolumenti ed indennità e prevedendosi che l'amministrazione proceda comunque alla decurtazione degli emolumenti spettanti, a partire dal rimborso spese per l'esercizio del mandato, per un importo pari alle somme percepite per incarichi diversi per il periodo in cui si sia eventualmente determinata la situazione di cumulo.

All'articolo 11, sono infine stabilite alcune disposizioni finali e transitorie. In primo luogo, come si è già accennato si stabilisce che l'Ufficio di presidenza del Consiglio provvederà a deter-

minare la misura delle indennità di carica, di funzione e del rimborso delle spese di esercizio del mandato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere favorevole della Conferenza dei presidenti dei gruppi, stabilendosi però che sino a quella data ai consiglieri regionali che, in base alla precedente normativa, dovessero percepire un compenso più elevato di quelli previsti nell'accordo Stato-Regioni (euro 11.100,00 ed euro 13.800,00 rispettivamente per il consigliere senza incarichi di funzione e per quelli con incarichi di funzione) verrà applicata una decurtazione provvisoria del rimborso forfettario delle spese di trasporto per l'importo corrispondente all'esubero. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza in materia, una volta adottata, retroagirà alla data del 1° gennaio 2013 e comporterà l'eventuale compensazione tra le somme nel frattempo erogate e quelle che si sarebbero dovute corrispondere in base alla nuova normativa.

Con l'articolo 11 inoltre viene confermata l'abolizione dei vitalizi, già disposta con la l.r. 27/2011, a partire dalla prossima legislatura regionale e fatta comunque salva la possibilità di rinuncia immediata agli stessi da parte dei consiglieri in carica. Tale richiamo è effettuato, come si è detto, al fine di motivare la mancata applicazione della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

Nell'articolo 11 viene invece data attuazione alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012 che prevede, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'esclusione dell'erogazione del vitalizio nei confronti di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione. Tale esclusione si applica anche agli assegni di reversibilità stante la connessione tra l'istituto del vitalizio e quello della reversibilità.

Con l'articolo 12 viene infine dichiarata l'urgenza della legge.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 1 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Trattamento economico dei consiglieri regionali)

1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;
- d) indennità di fine mandato.

2. In applicazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali non può superare su base mensile:

- a) euro 11.100,00 per i compensi indicati nelle lettere a) e c) del comma 1;
- b) euro 13.800,00 per i compensi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 relativi al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale;
- c) un trattamento economico compreso tra quello indicato alla lettera a) e quello indicato alla lettera b) per gli assessori ed i consiglieri regionali che ricoprono altri incarichi di funzione.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 gli importi di cui al comma 2 sono onnicomprensivi e assorbono ogni altro beneficio già previsto a titolo particolare dalla normativa vigente.

4. La misura delle indennità e dei rimborsi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 è determinata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio entro i limiti previsti dal comma 2, previo parere favorevole della Conferenza dei presidenti dei gruppi.”

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“1. La misura dell'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 1.”

Art. 3

(Modifica dell'articolo 2 bis della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 bis della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Gli emolumenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 non possono cumularsi con indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti e l'amministrazione provvede alla decurtazione degli emolumenti corrisposti per il mandato regionale, a partire da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, per un importo corrispondente alle somme percepite nell'esercizio degli incarichi diversi, per i periodi in cui si sia eventualmente determinato il cumulo.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 3 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Trattenute sull'indennità di carica)

1. Sull'indennità di carica mensile è disposta una trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 8, per un periodo massimo di dieci anni. La misura e le modalità per l'effettuazione della trattenuta sono stabilite con la deliberazione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. Sino alla scadenza della IX legislatura regionale sull'indennità di carica mensile è disposta altresì una trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 9. La misura e le modalità della trattenuta sono stabilite con la deliberazione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

3. Sino alla scadenza della IX legislatura regionale i consiglieri che, ai sensi dell'articolo 19, optino, in luogo dell'indennità di carica, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui al comma 2 per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Ai consiglieri regionali che ricoprono le funzioni di Presidente del Consiglio, Presidente della Giunta regionale, vicepresidente della Giunta, assessore regionale, vicepresidente del Consiglio e consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza, Presidente e vicepresidente di una commissione consiliare è corrisposta, in aggiunta all'indennità di carica, una indennità di funzione determinata secondo le modalità indicate al comma 4 dell'articolo 1.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 4 bis della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 bis della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Le indennità ed i rimborsi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 sono corrisposti a partire dalla prima seduta successiva alla elezione del Consiglio regionale e fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 6 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Rimborsi spese per l'esercizio del mandato)

1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nella misura stabilita dalla deliberazione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. Il rimborso di cui al comma 1 può essere composto da una parte fissa ed una parte variabile, quest'ultima determinata in relazione alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali. La residenza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, sulla base di una richiesta motivata dell'interessato corredata di idonea documentazione, può autorizzare in via temporanea che la parte variabile del rimborso di cui al comma 2 sia calcolata, con le stesse modalità, a partire dal comune di dimora abituale, anziché dal comune di residenza.

4. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta quando il componente del Consiglio e della Giunta, in relazione alla carica ricoperta, usufruisce dell'autovettura di servizio.

5. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta altresì qualora i componenti

del Consiglio o della Giunta percepiscano altri rimborsi spese di trasporto per recarsi presso enti pubblici ove ricoprano incarichi diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 2 bis, aventi sede nello stesso comune sede della Regione.

6. L'Ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano le misure necessarie per consentire l'esercizio del mandato ai soggetti portatori di handicaps fisici e sensoriali. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio del Consiglio e della Giunta regionale limitatamente alle funzioni connesse all'esercizio del mandato stesso.

7. Per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza e delle Commissioni consiliari è applicata, entro i limiti di quanto percepito per il rimborso spese di cui al comma 1, una decurtazione nella misura stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio. La misura e le modalità per le decurtazioni relative alla mancata partecipazione dei componenti alle riunioni della Giunta, sono definite dalla Giunta stessa.”.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 7 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Assicurazioni)

1. Ciascun consigliere ha diritto ad essere assicurato contro gli infortuni subiti nell'esercizio del mandato e contro i danni arrecati ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio dello stesso.

2. Il costo della polizza assicurativa contro gli infortuni è coperto mediante una trattenuta obbligatoria nella misura dello 0,60 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, per gli eventuali ulteriori oneri si provvede con costo a carico del bilancio del Consiglio regionale.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provvede a stipulare convenzioni con idonei istituti assicurativi, ad effettuare la trattenuta di cui al comma 2 e ad aggiornare i massimali ogni qualvolta si registri un incremento del valore assoluto della trattenuta stessa.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai consiglieri in carica sino al rinnovo del Consiglio per scadenza naturale o per il suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima di tali date, le disposizioni predette valgono fino alla data di cessazione.”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“2. La misura dell’indennità è stabilita in una mensilità dell’indennità di cui all’articolo 2 percepita dal consigliere regionale per ogni anno di mandato esercitato, fino ad un massimo di dieci mensilità. La mensilità è calcolata sulla base della media delle indennità di carica mensili sulle quali è stata applicata la trattenuta, in applicazione del comma 1 dell’articolo 3 secondo il testo vigente nel tempo.”.

Art. 10

(Modifiche dell’articolo 8 bis della l.r. 23/1995)

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 8 bis della l.r. 23/1995 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La liquidazione è effettuata in applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 8 e secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.

3. Al termine del mandato, ferme restando le somme già corrisposte a titolo di anticipazione, il conteggio della parte dell’indennità di fine mandato ancora spettante, verrà effettuato sulla base delle modalità di cui al comma 2 dell’articolo 8.”.

Art. 11

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede agli adempimenti indicati nel comma 4 dell’articolo 1, nel comma 1 dell’articolo 2, nell’articolo 3, nel comma 1 dell’articolo 4, nei commi 1 e 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/1995, così come modificati dalla presente legge, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

2. Sino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto il trattamento economico risultante dalle disposizioni vigenti in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge. Ove quest’ultimo superi i limiti indicati al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 23/1995, così come modificato dall’articolo 1 della presente legge, al rimborso forfettario delle spese di trasporto di cui al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 23/1995, nel testo vigente in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge, viene provvisoriamente applicata una riduzione per un importo corrispondente a tale esubero.

3. A seguito degli adempimenti di cui al comma 1 gli uffici competenti provvedono alle eventuali compensazioni tra i nuovi importi e gli emolumenti già corrisposti sino a tale data, se-

condo le disposizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 7 dell'articolo 7 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, è confermata la soppressione dei vitalizi disposta da tale legge a decorrere dalla X legislatura regionale, in armonia con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legge 174/2012, convertito, con modificazioni, in legge 213/2012, è comunque esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione dei vitalizi nei confronti dei soggetti che siano condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici inflitta.

6. Il titolare dell'assegno vitalizio che riceva una delle condanne di cui al comma 5 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, effettuando il recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza di condanne di cui al comma 5 secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

7. E' altresì esclusa l'erogazione dell'assegno di reversibilità nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al comma 5 per la durata dell'interdizione dai pubblici uffici. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che versi nelle condizioni indicate al comma 5.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.